

COMUNE DI CALVENE

STATUTO

(MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 18 DEL 19.04.2000)

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1

PRINCIPI FONDAMENTALI

Il Comune di Calvene è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge regionale dello Stato.

L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

ART. 2

FINALITA'

Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'Amministrazione.

Il Comune promuove, attraverso l'azione di sostegno alla persona e nel rispetto delle regole di solidarietà sociale, le garanzie della pari dignità di ciascuna persona.

Il Comune valorizza il sistema ambientale, casa dell'uomo; ne programma l'assetto territoriale nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali ed economiche; assicura le condizioni di salvaguardia della salubrità dell'equilibrio ecologico e delle bellezze naturali, al servizio delle generazioni.

La sfera di governo del Comune e' costituita dal suo ambito territoriale.

Nel territorio comunale insistono beni immobili soggetti ad uso civico. Tali beni sono costituiti principalmente da boschi, pascoli, prati e stabili di pertinenza ai pascoli in zona montana. Il comune si impegna alla valorizzazione ed alla tutela dei beni soggetti ad uso civico, e, per quanto non previsto dalla legge, ne regola l'utilizzo con appositi regolamenti comunali.

ART. 3

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Veneto avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

I rapporti con gli altri Comuni, con le Comunità Montane, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana, nell'ambito della normativa regionale.

ART. 4 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

Il territorio del Comune si estende per Km² 11,54 confinante con i Comuni di Lugo di Vicenza, Asiago, Caltrano, Chiuppano.

Il palazzo civico, sede comunale, e' ubicato nel centro in Piazza Resistenza n. 1.

Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, ma sempre nell'ambito del territorio comunale. Dovrà, in questi casi, motivare adeguatamente la sua scelta, nonché renderla pubblica con gli opportuni mezzi.

ART. 5 ALBO PRETORIO

Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico o nelle pertinenze apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1^o comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 6 STEMMA E GONFALONE

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Calvene.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia che verrà autorizzata con D.P.C.M.

L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali e' disciplinata dal Regolamento.

PARTE PRIMA
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I
ORGANI ELETTIVI

ART. 7
ORGANI

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio ed il Sindaco.

ART. 8
CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale e' quell'organo del Comune che determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, nell'ambito dei principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 9
ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

L'elezione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono regolate dalla legge.
Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 10
COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale, statale e della Comunità Montana.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ART. 11 SESSIONI E CONVOCAZIONI

L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

Sono sessioni ordinarie quelle convocate:

- due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- in ogni tempo per l'adozione degli atti fondamentali di competenza del Consiglio.

Sono sessioni straordinarie quelle convocate quando se ne manifesti la necessità e per la trattazione di argomenti diversi da quelli di cui al precedente comma. Sono inoltre straordinarie le sessioni convocate su richiesta di un quinto dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti da notificarsi ai consiglieri, almeno cinque giorni prima dell'adunanza per le convocazioni ordinarie e almeno tre giorni prima dell'adunanza per quelle straordinarie.

Tuttavia nei casi di urgenza basta che gli avvisi siano consegnati 24 ore prima; ma in questo caso, se la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiede, ogni deliberazione può essere rinviata al giorno seguente.

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è formulato dal Sindaco, sentita la Giunta.

ART. 12 NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei consiglieri in carica.

Nessuna deliberazione è validamente adottata dal Consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

Dal numero dei votanti, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza debbono essere esclusi i Consiglieri che prima della votazione dichiarino al propria astensione o la non partecipazione al voto.

Non concorrono invece a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza i Consiglieri tenuti ad astenersi e ad allontanarsi dalla sala ai sensi di legge.

Di ogni seduta del Consiglio sono redatti a cura del Segretario del Comune i verbali delle deliberazioni assunte, con le modalità e i termini previsti dal Regolamento.

Tali verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

ART. 13 CONSIGLIERI - CONSIGLIERE ANZIANO

La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

È consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

ART. 14 PRIMA ADUNANZA

La prima seduta del Consiglio Comunale e' convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

E' convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:

- convalida degli eletti;
- comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
- discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo.

ART. 15

DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e delle commissioni delle quali sono membri.
3. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano ad una intera sessione ordinaria del consiglio, sono dichiarati decaduti.

ART. 16

FUNZIONI

I consiglieri comunali hanno il diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla legge. In particolare, nell'ambito delle funzioni di controllo assegnate al Consiglio, 1/5 dei consiglieri può chiedere che le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale siano sottoposte a controllo di legittimità da parte dell'Organo di Controllo per le sottoindicate materie, presentando istanza presso la Segreteria Comunale nei termini di 10 giorni previsto dalla legge:

- a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;
- b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
- c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

Hanno il diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi e le forme stabiliti dal regolamento.

Per l'espletamento del proprio mandato i consiglieri con le modalità previste dal Regolamento hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso. E' fatto salvo il potere del Sindaco di motivati e temporanei impedimenti con le modalità previste dal regolamento.

I consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno.

ART. 17

RAPPRESENTANTI PRESSO LA COMUNITA' MONTANA

I rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

ART. 18 DIMISSIONI

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al Consiglio e sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e diventano efficaci dopo la surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione.

ART. 19 COMMISSIONI CONSILIARI

Per il miglior servizio delle sue funzioni il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

Le Commissioni, distinte in permanenti e temporanee, saranno disciplinate, nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento.

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

ART. 20 GRUPPI CONSILIARI

I Consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati di almeno tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo.

Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.

Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.

ART. 21 COMMISSIONI DI INDAGINE

Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

Le Commissioni di indagine possono accedere senza limitazioni alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso Enti, aziende o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della Commissione sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.

Ogni Commissione di indagine, il cui funzionamento e' disciplinato dal regolamento, e' composta di tre consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze consiliari.

ART. 22 GIUNTA COMUNALE

La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

ART. 23

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

La Giunta Comunale e' composta dal Sindaco e da un numero di Assessori fino ad un massimo di quattro, fra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

ART. 24 VICESINDACO

Il Vicesindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco la delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

Le funzioni di Vicesindaco non possono essere attribuite all'Assessore nominato ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 25 REVOCA DEGLI ASSESSORI

Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

ART. 26 CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica del Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

Non possono far parte della Giunta gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Nessuno può ricoprire la carica di Assessore comunale per più di due mandati consecutivi.

Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

ART. 27 DIMISSIONI E DECADENZA

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Il Consiglio e la Giunta Comunale restano in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco.

Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale.

Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta Comunale.

Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli Assessori al Sindaco.

Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio Comunale e si considerano presentate il giorno stesso.

Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario Comunale.

ART. 28 COMPETENZE

La Giunta Comunale è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune. Adotta gli atti di amministrazione che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo Statuto non attribuiscono al Sindaco o agli organi di gestione.

Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

ART. 29 ATTRIBUZIONI DI GOVERNO LOCALE

Alla Giunta vengono in particolare attribuiti i seguenti compiti:

- a) adozione delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale relative ad atti fondamentali ad esso riservate dalle leggi;
- b) adozione di provvedimenti generali inerenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale e lo scaglionamento nel tempo del piano annuale delle assunzioni licenziato dal Consiglio Comunale;
- c) determinazione dei modelli di rilevazione del controllo economico della gestione;
- d) le variazioni di bilancio urgenti, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Comunale nei termini di legge;
- e) presentazione di una relazione annuale al Consiglio Comunale in occasione della discussione del conto consuntivo;
- f) determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e dei servizi, nell'ambito della disciplina generale stabilita dal Consiglio Comunale;
- g) proposte di rettifiche IRPEF;
- h) determinazioni in materia di toponomastica;
- i) manifestazioni ed incontri pubblici indetti dall'Amministrazione comunale;
- l) spese che impegnino i Bilanci per gli esercizi successivi limitatamente alle locazioni di immobili e forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) indicazione delle priorità relative ai problemi in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti;
- n) erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzione agli amministratori, a dipendenti od a terzi non vincolati dalla legge o da norme regolamentari;
- o) accettazione o rifiuto di donazioni o lasciti.

ART. 30 FUNZIONAMENTO

La convocazione della Giunta Comunale, anche informalmente, spetta al Sindaco che ne presiede le riunioni.

Le riunioni non sono pubbliche; alle riunioni della Giunta Comunale possono essere invitati tutti coloro che il Sindaco o gli Assessori ritengano di sentire.

Si applicano alla Giunta Comunale le disposizioni dettate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Le deliberazioni della Giunta Comunale sono sottoscritte dal Segretario Comunale e dal Sindaco.

ART. 31 DECADENZA

i singoli componenti la Giunta Comunale possono decadere per il verificarsi di uno dei casi di impedimento, di incompatibilità od incapacità contemplati dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 32 MOZIONE DI SFIDUCIA

Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati al Comune.

La mozione di sfiducia e' depositata presso l'ufficio del segretario Comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione di sfiducia viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

ART. 33 IL SINDACO

Il Sindaco e' il capo dell'Amministrazione e rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge.

Il Sindaco e' l'organo che sovrintende alla direzione unitaria, politica ed amministrativa del Comune ed al coordinamento dell'attività dei suoi organi elettivi e burocratici.

ART. 34 ELEZIONE E DURATA IN CARICA

La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco ed il suo status.

ART. 35 COMPETENZE

Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e compie gli atti di competenza.

ART. 36

ATTRIBUZIONI DI CAPO DEL GOVERNO LOCALE

il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) nomina la Giunta Comunale e può revocarne i componenti;
- d) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e nel rispetto della legge 125/91;
- e) nomina i responsabili di uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali;
- f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge;
- g) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- h) adotta ordinanze ordinarie;
- i) determina gli orari di apertura al pubblico di uffici, servizi ed esercizi pubblici per cui ha competenza nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge;
- l) rilascia le concessioni e le autorizzazioni edilizie;
- m) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
- n) compie tutti gli atti di competenza del Comune che la Legge o lo Statuto non riserva al Consiglio Comunale, alla Giunta o al Segretario Comunale.

ART. 37

ATTRIBUZIONE DI VIGILANZA

Il Sindaco in materia di vigilanza ha i seguenti compiti:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove tramite il Segretario Comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) controlla l'attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite un Assessore delegato;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni appartenenti all'Ente e presso le società per azioni a cui l'Ente partecipa tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale, se richiesto;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio.

ART. 38

ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE

Il Sindaco inoltre:

- a) stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale, sentita la Giunta;
- b) convoca e presiede la Conferenza dei Capi-gruppo Consiliari, potendo intervenire alle sedute delle Commissioni Consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare, nei limiti previsti dalla legge;
- d) convoca e presiede la Giunta Comunale stabilendo l'ordine del giorno da discutere, anche sulla base delle proposte fatte pervenire dai singoli Assessori;

- e) ha facoltà di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni al Vicesindaco o all'altro assessore.
- f) delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee, ai singoli Assessori;
- g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

ART. 39

ATTRIBUZIONI NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, leva militare e di statistica;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità ed igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Il Sindaco quale Ufficiale di Governo adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dal successivo art. 78 del presente Statuto. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Nelle materie previste dalle lettere a) - b)- c)- d) del primo comma, il Sindaco può delegare in tutto od in parte ad un Assessore o Consigliere l'esercizio delle funzioni ivi indicate, nei limiti stabiliti dall'art. 38, 6^o comma, della Legge n. 142/90.

Delle deleghe di cui al presente e precedente articolo rilasciate al Vicesindaco, agli Assessori e/o ai consiglieri, deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

ART. 40

SOSTITUZIONE E DELEGA DI FUNZIONI

L'Assessore che ricopre la carica di Vice-Sindaco e' competente a svolgere, in caso di assenza od impedimento del Sindaco, tutte le funzioni a quest'ultimo spettanti, ivi comprese quelle relative ai servizi statali.

Ciascun Assessore, nelle materie eventualmente a Lui delegate, è investito dei poteri propri del Sindaco e svolge le funzioni ad esso spettanti.

ART. 41

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'INVESTITURA E DISTINTIVO

Prima di assumere le funzioni proprie della carica, il Sindaco presta giuramento davanti al Prefetto, secondo la formula e la modalità stabilite dall'art. 11 del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Distintivo del Sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

ART. 42

DECADENZA

I casi di decadenza del Sindaco sono quelli stabiliti dalla legge.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ART. 43
SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale è il massimo organo burocratico del Comune.

ART. 44
PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni della giunta e delle direttive del sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni e l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco.

Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente statuto.

ART. 45

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche a rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto o da regolamenti ad altri organi; roga i contratti in cui e' parte il Comune e stipula i contratti nei casi in cui non funge da ufficiale rogante.

ART. 46

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

Il segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, esterne allo stesso.

Esprime di propria iniziativa o su richiesta pareri e formula consulenze propositive agli organi rappresentativi, in ordine alle aree di intervento ed alle attività da promuovere con criteri di priorità e formula e sottoscrive il parere obbligatorio di legittimità da inserire nelle deliberazioni ai sensi di legge.

ART. 47

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE- COORDINAMENTO

Il Segretario Comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme di legge e regolamentari.

ART. 48

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

Il Segretario può partecipare alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale.

Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

Sottoscrive gli atti deliberativi degli organi rappresentativi dell'ente e ne cura la trasmissione al Comitato regionale di Controllo.

Attesta, su dichiarazione del Messo Comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo dei provvedimenti ed atti dell'Ente, nonché la loro esecutività.

Rilascia documenti, notizie e permessi di accesso alle strutture a cittadini e consiglieri comunali, nell'ambito del principio del diritto di accesso, di informazione e di trasparenza secondo le modalità previste dal Regolamento.

Ha poteri di iniziativa e di cooperazione con il Difensore Civico.

ART. 49 **RESPONSABILITA'**

Il segretario Comunale esprime il parere obbligatorio su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, sotto il profilo della legittimità.

In relazione alle sue competenze esprime anche il parere in ordine alla regolarità tecnica e/o contabile in caso di assenza del responsabile del servizio interessato e/o del responsabile della ragioneria.

Il Segretario e' responsabile della correttezza Amministrativa e della efficienza della gestione in relazione alla generale azione burocratica dell'Ente attraverso il coordinamento dei responsabili dei servizi interessati, nonché direttamente responsabile per le iniziative ed i compiti affidatigli. E' altresì responsabile, unitamente al responsabile di area o di servizio interessato, degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al precedente primo comma.

ART. 50 **ATTRIBUZIONI AI RESPONSABILI DI AREA**

Spettano ai responsabili di area tutti i compiti che la legge o il presente statuto non riservino espressamente agli organi di governo dell'Ente ed al Segretario. L'attribuzione ai responsabili di area di incarichi gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente viene disciplinata dal regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi.

ART. 51 **ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE**

La struttura organizzativa si articola in relazione alle dimensioni dell'Ente, nonché alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento della sua attività istituzionale.

L'organizzazione inerente la suddetta articolazione verrà disciplinata da apposito regolamento in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

TITOLO III SERVIZI

ART. 52 SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge.

La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e/o di opportunità sociale;
- c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Il Comune può ricorrere alla collaborazione con i privati per l'esercizio di quei servizi non istituzionali in ordine ai quali una gestione diretta non risulti conveniente.

I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.

ART. 53

AZIENDA SPECIALE ED ISTITUZIONE

Il Consiglio Comunale per la gestione di servizi produttivi e di sviluppo economico e civile ovvero per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, provvede alla costituzione rispettivamente di aziende speciali e di istituzioni, secondo quanto previsto dalla Legge.

Lo statuto dell'azienda speciale e il regolamento di disciplina dell'istituzione sono approvati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri.

Il Sindaco provvede, nell'ambito dei criteri direttivi stabiliti dal Consiglio Comunale, a nominare gli amministratori dell'azienda speciale e dell'istituzione.

Il Sindaco può disporre la revoca degli amministratori con atto motivato qualora essi non garantiscano più la rappresentanza del Comune in seno all'azienda o all'istituzione.

Gli organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

Per ogni singola azienda e per le istituzioni verranno disciplinati rispettivamente con il relativo statuto e con il regolamento di cui al precedente articolo i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese la composizione degli organi, le procedure con cui il Consiglio Comunale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi ed approva gli atti fondamentali.

Il revisore del conto previsto dal successivo art. 69 eserciterà le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto

dell'azienda speciale prevederà un apposito organo di revisione, nonché forme di verifica della gestione.

ART. 54

RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consigliano l'esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio può essere affidata alla medesima.

L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà, in accordo con gli organi competenti della Comunità Montana, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

Il Comune può usufruire, anche nel campo della informatizzazione, delle prestazioni tecniche, rese dai competenti uffici della Comunità Montana, attuando le relative procedure nelle forme indicate nel comma precedente.

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
FORME ASSOCIATIVE

ART. 55
CONFERENZE DEI SINDACI

Al fine di coordinare gli indirizzi del Comune su tematiche sovracomunali, il Comune può aderire nella persona del proprio Sindaco a conferenze di Sindaci i cui indirizzi devono essere tenuti in considerazione nell'adozione dei provvedimenti da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 56
CONVENZIONI

Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'Amministrazione Comunale può stipulare apposite convenzioni con la Provincia, la Comunità Montana e altri Comuni.
La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, redatto in forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione.

Preparata e definita mediante eventuali conferenze di servizio o da accordo tra le parti interessate, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale che delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 57 CONSORZI

Per la gestione associata di servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, per i quali non sia conveniente l'istituzione dell'azienda speciale, ne' l'approvazione di convenzione, il Comune può promuovere la costituzione del consorzio tra Comuni e Provincia, secondo le norme per le aziende speciali previste dalla legge e dal precedente articolo in quanto compatibili.

La composizione ed il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dal suo statuto.

ART. 58 UNIONE DI COMUNI

In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 59 ACCORDI DI PROGRAMMA

L'Amministrazione Comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla Legge.

Per particolari iniziative da realizzare in zona Montana l'Amministrazione darà priorità agli accordi con la Comunità Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 60

COLLABORAZIONE DEI CITTADINI

Al fine di favorire una maggiore collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione, la trasparenza dell'azione Amministrativa e dei processi decisionali, e' consentito ai cittadini singoli od associati di partecipare alla formazione nonchè alla conclusione di un procedimento che possa incidere nelle loro situazioni giuridiche soggettive.

Allo scopo l'Amministrazione, attraverso il responsabile d'ufficio potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendogli di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.

Onde evitare controversie, senza tuttavia ledere interessi pubblici o di terzi, il procedimento potrà concludersi nei limiti del proprio potere discrezionale con appositi accordi, in forma scritta a pena di nullità, tra l'Amministrazione e gli interessati. Tali atti osserveranno la disciplina del Codice Civile in materia di obbligazioni o contratti.

I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.

ART. 61

VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE

L'Amministrazione Comunale favorisce l'attività delle Associazioni, dei Comitati e degli Enti esponenziali operanti sul proprio territorio, sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro, finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, in quanto strumenti di formazione dei cittadini.

A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso gli apporti consultivi alle Commissioni Consiliari, l'accesso regolamentato alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico e alla soluzione dei problemi amministrativi.

In ogni caso saranno attivate forme di consultazione per l'esame dei problemi specifici interessanti una o più associazioni. A tale scopo viene istituito l'Albo Comunale delle Associazioni, Comitati, Enti, che operano sul territorio comunale.

Il Comune riconosce alla Pro-Loco il ruolo di strumento di base per il coordinamento delle attività ed iniziative dell'associazionismo locale.

Modalità e disciplina d'iscrizione all'albo saranno definite con regolamento.

L'Amministrazione Comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme in un apposito Regolamento.

ART. 62 COMITATI

Il Comune, al fine di farsi interprete di interessi settoriali, può promuovere organismi di partecipazione denominati comitati ed individuati per materia, per territorio, per aggregazione di interessi. I Comitati sono istituiti con deliberazione consiliare che ne determina, di volta in volta, la composizione, l'attività, le competenze, la durata e le modalità di rapporto con l'Amministrazione Comunale.

ART. 63 FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate, da parte degli organi comunali, forme diverse di consultazione della popolazione.

In particolare le consultazioni potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle Commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

La partecipazione popolare può attuarsi anche mediante la consultazione dei cittadini residenti in una o più contrade o vie su problematiche che direttamente li interessano.

L'organo promotore potrà avvalersi, nel rispetto del Regolamento che disciplina la materia, delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile.

Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli od associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con operazioni di voto.

ART. 64

PROCEDURA PER L'AMMISSIONE D'ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

I cittadini, singoli od associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi locali.

Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla segreteria del Comune che provvederà ad inoltrare al Sindaco.

Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di eventuali contributi esterni, dovranno esprimere un parere sulla questione entro 60 giorni.

Il sindaco, attraverso la segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati o al primo firmatario l'iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto nei 30 giorni successivi al rilascio del parere dell'organo competente sull'esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici preposti e dei funzionari responsabili.

Ove i termini sopra citati non venissero osservati, il parere dell'organo si dà per favorevole e le pratiche passano agli uffici competenti per l'istruttoria da farsi entro 30 giorni.

Nel caso d'istruttoria negativa, ne viene fornita dal Sindaco motivata comunicazione ai soggetti o al primo firmatario entro i 30 giorni successivi, mentre, nel caso di riscontro positivo, vengono anche indicati i futuri sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici preposti e dei funzionari responsabili.

Qualora per il numero dei destinatari o per altre motivazioni sia difficoltosa la comunicazione personale, l'Amministrazione provvede con altre forme di pubblicità ritenute idonee.

ART. 65

REFERENDUM CONSULTIVI

Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale, per indirizzare le scelte generali dell'Amministrazione.

Sono escluse le materie concernenti i tributi locali, e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, atti di Bilancio, provvedimenti deliberativi di impegno di spesa già assunti dal Consiglio Comunale e che hanno già dato luogo a rapporti negoziali con terzi, personale, l'organizzazione degli uffici, iniziative comportanti l'assunzione di maggiori oneri di cui non sia prevista la copertura, tutti gli atti in ordine ai quali per legge o per decisione del Consiglio sia consentito alla generalità dei cittadini di presentare osservazioni quali, ad esempio, strumenti urbanistici generali ed attuativi e regolamenti comunali. Non possono comunque essere oggetto di referendum norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente e, per 5 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum.

L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio Comunale a maggioranza qualificata (2/3 dei Consiglieri assegnati) o dal 20% del corpo elettorale riferito al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.

Il referendum può essere limitato soltanto al Capoluogo ovvero alla Frazione, qualora la questione da sottoporre a consultazione interessi esclusivamente e singolarmente ciascuna delle due parti del Comune.

In tal caso l'iniziativa del referendum può essere presa dal 20% del corpo elettorale del Capoluogo ovvero della Frazione.

Presso il Consiglio Comunale agirà un'apposita Commissione cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti, procedendo alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all'ammissibilità per materia, considerate le limitazioni del precedente 2 comma al riguardo.

Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina e la composizione della citata Commissione, nonché le modalità operative per lo svolgimento della consultazione referendaria.

Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.

Non possono essere proposti referendum consultivi, nell'anno solare di indizione di comizi elettorali per il rinnovo dell'Amministrazione, anche nel caso di scioglimento anticipato o decadenza del Consiglio Comunale, ovvero in coincidenza con altre operazioni di voto.

ART. 66

LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, fatte salve le previsioni di legge, del presente Statuto e del Regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese, o il risultato dell'azione amministrativa.

La Giunta Comunale, al fine di assicurare trasparenza e pubblicità dell'attività dei propri organi può, anche in forma saltuaria, promuovere forme di comunicazione attraverso manifesti, opuscoli, notiziari nonché altri mezzi giornalistici e radio-televisivi.

Presso gli Uffici Comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito regolamento, che potrà prevedere anche un rimborso spese, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

ART. 67

DIFENSORE CIVICO

Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'Ente e della sua efficacia viene istituito a livello sovracomunale, previo accordo con altri Comuni, il Difensore Civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

La nomina del Difensore Civico, raggiunto l'accordo con i Comuni aderenti, sarà deliberata, entro 180 giorni a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvederà contestualmente alla definizione delle modalità di elezione e di svolgimento del servizio nonché dei requisiti e dei casi di incompatibilità e dell'attribuzione di un'eventuale indennità e rimborso spese.

Tutte le spese inerenti all'istituzione del Difensore Civico sono ripartite tra i Comuni aderenti in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente alla nomina del Difensore.

TITOLO III FINANZA LOCALE

ART. 68 FINANZA LOCALE

Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

Il Comune ha, altresì, autonoma potestà' impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe secondo i precetti costituzionali e i principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

La finanza del Comune e' costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti regionali;
- e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- f) risorse per investimenti;
- g) altre entrate.

I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all'erogazione degli altri indispensabili servizi pubblici.

Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

Nel caso in cui lo Stato o la Regione prevedano con legge l'ipotesi di gratuita' nei servizi di competenza del Comune ovvero determinino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, devono essere individuate risorse finanziarie compensative.

ART. 69 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Bilancio di Previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 ottobre di ciascun anno salvo diverso termine stabilito dalla legge.

Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi dell'annualità, dell'universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario. Il Bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica nonché dal Bilancio pluriennale, se richiesto, dalla legge, elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a quello regionale.

Il Bilancio ed i suoi allegati devono altresì conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione.

In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentirne la lettura dettagliata ed intellegibile per programmi, servizi ed interventi.

Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio di ragioneria.

ART. 70

RISULTATI DI GESTIONE

I risultati di gestione attinenti ai costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma od intervento, sono rilevati mediante contabilità economica. Essi vengono desunti nel conto consuntivo che ricomprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.

Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo salvo diverso termine previsto dalla legge.

ART. 71

REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei membri assegnati il Revisore del Conto.

Il revisore viene scelto secondo le modalità indicate dalla legge.

Esso dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienze. La sua rielezione è consentita per una sola volta.

Al Revisore spetta il compenso stabilito dalle disposizioni vigenti.

ART. 72

FUNZIONI E RESPONSABILITA' DEL REVISORE

Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo. A tal fine, di sua iniziativa o su richiesta partecipa, senza diritto di voto, alle sedute della Giunta e del Consiglio, anche quando le sedute di quest'ultimo sono interdette al pubblico. Ha altresì accesso agli atti e documenti del Comune.

Al revisore e' demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il Conto Consuntivo.

Il Revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti della diligenza (art. 1710 C.C.) e rettitudine, riferendo immediatamente al Sindaco e al Segretario di eventuali e accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca nei riguardi del Revisore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2399 e seguenti del Codice Civile.

TITOLO IV CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

ART. 73 METODOLOGIA DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

L'attuazione del controllo interno della gestione deve essere realizzato mediante:

- a) la pianificazione, come processo politico-amministrativo di competenza del Consiglio Comunale, che consiste nella definizione degli obiettivi di medio periodo dell'Amministrazione, mediante il quale si traducono in mete concretamente conseguibili i bisogni della collettività locale. Tale processo presuppone ed implica la determinazione dei grandi fini di carattere generale e di lungo periodo e successivamente l'individuazione degli obiettivi in coerenza con detti fini;
- b) la programmazione, quale processo volto ad un utilizzo coordinato e razionale delle risorse finanziarie per conseguire i fini come sopra determinati. Esso si concretizza nella ricerca di diverse opzioni e programmi e nella scelta, di competenza del Consiglio Comunale, di quello più adeguato tenuto conto dei mezzi economici a disposizione. La programmazione si attua in un arco di tempo predeterminato ma inferiore, nella sua durata rispetto a quello proprio della pianificazione. Il programma è articolato in progetti consistenti in una serie di operazioni volte a conseguire uno specifico obiettivo;
- c) la verifica e l'analisi degli scostamenti tramite l'esame a consuntivo dei risultati ottenuti. Dopo l'individuazione di eventuali risultati negativi il Consiglio o la Giunta, secondo le rispettive competenze, provvede alla predisposizione dei necessari rimedi a livello organizzativo, programmatico e di riallocazione delle risorse per determinare un miglioramento dei servizi, o per attuare un processo amministrativo portatore di maggior economicità gestionale.

TITOLO V
BENI COMUNALI

ART. 74
BENI COMUNALI

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

ART. 75
BENI DEMANIALI

Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del Codice Civile.

La demanialità si estende anche alle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

ART. 76
BENI PATRIMONIALI

I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune.

Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico ed essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

TITOLO VI
ORDINANZE, REGOLAMENTI, MODIFICHE STATUTARIE

ART. 77
ORDINANZE ORDINARIE

Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali, il Sindaco, od eventualmente l'Assessore delegato nell'ambito della propria materia, emette ordinanze imponendo ai soggetti interessati obblighi positivi o negativi.

ART. 78
ORDINANZE STRAORDINARIE

In materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica, il Sindaco può adottare ordinanze straordinarie, ricorrendo nei casi considerati gli estremi della contingibilità, dell'urgenza e dell'interesse pubblico.

Il provvedimento deve essere mantenuto nei limiti richiesti dall'entità e natura del pericolo a cui si intende ovviare.

Di regola l'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere portata a conoscenza dei destinatari.

ART. 79
REGOLAMENTI

Il Consiglio Comunale approva i regolamenti di propria iniziativa nonché quelli previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.

ART. 80
MODIFICHE DISPOSIZIONI STATUTARIE

Eventuali modifiche allo Statuto verranno deliberate dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per l'approvazione dello Statuto.

